

DECRETO 9 gennaio 1993, n. 22

Regolamento recante norme sulla prova preliminare per tests nei concorsi pubblici per la nomina ad operatore tecnico della Polizia di Stato.

Vigente al: 14-5-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni di massima circa le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad operatore tecnico del ruolo degli operatori e collaboratori della Polizia di Stato;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prova preliminare per test

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e' disciplinata dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Sede di svolgimento della prova

1. La prova di cui al precedente articolo puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed anche in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Il predetto calendario sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 3.

Commissione tecnica e comitati di vigilanza

1. Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.

2. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Contenuto della prova preliminare

1. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione tecnica stabilisce, prima di procedere alla correzione degli elaborati, i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione del relativo punteggio.

4. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5. La commissione estrarrà, di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte.

6. La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 5.

Superamento della prova

1. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1993

Registro n. 3 Interno, foglio n. 75